

Nota: la bobina è di difficile ascolto e in molte parti incomprensibile.

Per comprendere l'udienza del 3 maggio 1971 si riporta qui, prima della trascrizione della bobina dove sarà possibile farlo, l'istanza di ammissione di nuovi testimoni in data 27 aprile 1971 depositata dagli avvocati presso il Tribunale di Firenze, Sezione II° penale e la risposta del futuro presidente del Tribunale dr. Accinni.

Questo materiale riguardante l'istanza degli avvocati e la risposta del Presidente Accinni ambedue in data 27 aprile 1971 sono riprese dal Notiziario della Comunità dell'Isolotto, n. 22, maggio 1971, alle pagine 10-13. Il nome dei testi è rilevato dagli Atti del Processo. (Em Processo 028)

TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione II° penale

I sottoscritti avvocati, difensori di Casimira Furlani, Carlo Consigli e Daniele Protti della Comunità dell'Isolotto, e di Vincenzo Barbieri, Bruno Scremin, Vittorino Merinas. Renzo Fanfani, Piergiovanni Riccirelli, sacerdoti venuti a portare la loro solidarietà all'assemblea del 4 gennaio 1969, tutti imputati del reato di istigazione a delinquere, presentano i seguenti mezzi di prova:

A.- Liste di testimoni sulle seguenti circostanze:

1) Comportamento della Comunità dell'Isolotto nella chiesa parrocchiale nei giorni 29 dicembre 1968 e 1 gennaio 1969: in particolare, comportamento dei membri della Comunità convenuti in chiesa per le assemblee di preghiera, in relazione alle messe celebrate contestualmente nella stessa chiesa.

Testi: Lucarini Paola, via dei Nittis n.18.	Firenze
Licheri Giovanna nei Bagni, via Lippo Memmi n.12	Firenze
Listri Pier Francesco, via M.Ficino n. 16	Firenze
Gabrielli Ivo, via Roma n.179	Signa
Scarselli Giorgia, via Paisiello n.172	Firenze
Cipriani Urbano, Via della Cernaia. N. 15	Firenze
Cesari Clara nei Sisani, Via Torcicoda n. 61	Firenze
Sisani Maurizio, via Torcicoda n. 61	Firenze
Baldi Luciana, Viale dei Bambini n. 21	Firenze
Pacini M. Teresa, via Masaccio n. 167	Firenze
Erbosi Paolo, Piazza Isolotto n.1	Firenze
Pagni Cino, via Palazzo dei Diavoli n. 75	Firenze
Nadoni Luisa nei Coppini, via Villamagna 150/L	Firenze
Rusich Sergio, Via Neri di Bicci n. 18	Firenze
Fabbi Roberto, via delle Ortensie n. 10/B	Firenze
Giorgi Alessandra, Piazza dei Tigli n. 2	Firenze
Spisso Franco, via delle Ortensie n. 18/A	Firenze
Arrighetti Ugo, viale dei Pini n. 8	Firenze
Piccardi Lorenzo, via delle Ortensie n. 26	Firenze

2) Comportamento di persone estranee al quartiere e alla parrocchia dell'Isolotto nella chiesa parrocchiale nei giorni 29 dicembre e 1 gennaio 1969: in particolare, noti attivisti fascisti e comportamento provocatorio di costoro nei confronti dei membri della Comunità dell'Isolotto convenuti in assemblea di preghiera.

Testi:

Fabbri Roberto, via delle Ortenzie n. 10/B	Firenze
Lucarini Paola, Via dei Nittis n. 18	Firenze
Cellai Marco	Firenze
Cipriani Urbano, via della Cernaia n. 15	Firenze
Cesari Clara nei Sisani, Via Torcicoda n. 61	Firenze
Sisani Maurizio, via Torcicoda n. 61	Firenze
Miniati Silvano, via delle Ginestre n.1	Firenze
Conti Pasquino, via Talenti n. 1	Firenze

- 3) Distribuzione nel quartiere dell'Isolotto e in altre zone della città dell'allegata lettera del "Gruppo cattolico S. Giovanni da Capestrano" nei giorni immediatamente precedenti il 4 gennaio 1969: lettera in cui si esprimeva la volontà di quel gruppo che la Messa fosse celebrata ad ogni costo nella chiesa parrocchiale.

Testi:

Cortigiani Maria nei Curradi, via L. Viani n. 37	Firenze
Lozzi Sandro, via Torcicoda n. 48	Firenze
Capponi avv. Neri, via dei Bardi n. 36	Firenze
Bellini Franco	Firenze

- 4) Comportamento dei membri della Comunità dell'Isolotto, e relative assemblee e decisioni della Comunità, nei giorni successivi alla rimozione da parroco di don Enzo Mazzi e immediatamente precedenti il 4 gennaio 1969, sulla astensione dalla celebrazione della Messa, sulla non partecipazione a Messe eventualmente celebrate da altri nella chiesa parrocchiale e sulle riunioni in assemblee di preghiera caratterizzate dalla meditazione intorno alla Parola di Dio e da un sofferto digiuno eucaristico.

Bellosi Amedeo, via delle Ortensie n. 26	Firenze
Don Enzo Mazzi, via delle Acacie n. 1	Firenze
Parrini Alberto, via L. Perosi, n. 26	Firenze
J.M.Gonzalez-Ruiz c/o Gomiti, via Acacie 1	Firenze
Scarselli Giorgia, via Paisiello n. 172	Firenze
Masi don Fabio, via Roma n. 174	Scandicci
Rosadoni don Luigi, Via Lunga n. 58	Firenze
Sisani Maurizio, via Torcicoda n. 61	Firenze
Borghesi don Bruno, via di Quintole	Impruneta
Sansone don Antonio c/o Romani, via delle Cascine 22	Firenze
Cipriani Urbano, via della Cernaia n. 15	Firenze
Lucherini don Giovanni, parrocchia di Villore	Vicchio (Mugello)
Collini don Remo, parrocchia delle Caselle	Vicchio
Lazzerini Marcello, via Cosentino n.1/9	Firenze
Ceci don Antonio, via Guinici n. 20	Lucca
Bruni don Mauro, via Malfante n. 1	Prato
Rusich Sergio, Via Neri di Bicci n. 18	Firenze
Cirri Gianfranco, via Viani n. 61	Firenze

- 5) Impegno di monsignor Panerai, delegato arcivescovile della parrocchia dell'Isolotto, a non celebrare e a non far celebrare Messe contestualmente alle assemblee di preghiera della Comunità, nei giorni immediatamente precedenti il 5 gennaio 1969; rapporti dello stesso monsignor Panerai in quei giorni con la Curia di Firenze e con il Vescovo di Firenze su questo specifico punto; ignoranza di mons. Panerai e conseguentemente dei membri della Comunità della iniziativa che avrebbe preso mons. Alba di celebrare la Messa alle ore 11 del 5 gennaio 1969.

Testi:

Florit cardinale Ermenegildo, piazza S. Giovanni n.3	Firenze
Bianchi mons. Giovanni, piazza S. Giovanni n. 3	Firenze
Stefani don Luigi, via delle Oche n. 4	Firenze
Mazzi don Enzo, via delle Acacie n. 1	Firenze
Don Tozzi, Seminario di Fiesole	Fiesole
Cipriani Urbano, via della Cernaia n. 15	Firenze
Rusich Sergio, via Neri di Bicci n. 18	Firenze
Ristori don Paolo, piazza S. Giovanni n. 3	Firenze

- 6) Comportamento di don Tozzi, che ha provveduto nelle assemblee immediatamente precedenti il 4 e 5 gennaio 1969, in quelle di questi ultimi giorni e in quelle immediatamente successive, alla registrazione magnetofonica di quanto veniva detto; eventuali disposizioni a mons. Alba del Vescovo di Firenze o di altro funzionario della Curia perché don Tozzi provvedesse a tali registrazioni.
- 7) Comportamento dei membri della Comunità dell'Isolotto e di coloro che sono intervenuti alla assemblea del 4 gennaio 1969: in particolare, quali sono state le decisioni dell'assemblea, quali le motivazioni esposte, quali le votazioni e l'ordine degli interventi.
- 8) Lacerazione da parte di ignoti di avvisi dell'assemblea di cui parlava il precedente capitolo e apposizione, accanto agli avvisi lacerati, di manifestini di ispirazione fascista, affissi o lanciati come volantini, fra cui quello di cui si allega copia.
- 9) Assembramento della Comunità dell'Isolotto intorno all'altare nella chiesa parrocchiale durante la celebrazione delle Messe prima della rimozione di don Enzo Mazzi e anche in epoca assai prossima al giorno 5 gennaio 1969, dovuta al carattere comunitario delle funzioni religiose, nonché durante le assemblee di preghiera successive alla rimozione di don Enzo Mazzi e immediatamente precedenti al 5 gennaio 1969: in particolare, posizione di persone e di sedie a ridosso dell'altare.
- 10) Conferma da parte del sig. Alfonso Ughi della denuncia da lui presentata al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze esistente in Atti.
- 11) Carezza di un provvedimento scritto del Vescovo di Firenze che desse a mons. Alba mandato di celebrare comunque la Messa nella chiesa parrocchiale dell'Isolotto il giorno 5 gennaio 1969 alle ore 11.
- 12) Circostanze relative al comportamento di mons. Alba nella chiesa parrocchiale alle ore 11 del 5 gennaio 1969. In particolare circostanze relative alla votazione, ai suoi movimenti dalla sacrestia al microfono, alle dichiarazioni da lui fatte al microfono, alle altre dichiarazioni dei presenti, alla disposizione dei presenti.

B.- Esperimento di un sopralluogo alla chiesa parrocchiale dell'Isolotto, diretto ad accertare lo stato dei luoghi, e in particolare le seguenti circostanze:
posizione dell'ambone dove era posto il microfono rispetto all'altare; presenza di un gradino che separa la navata dal presbiterio; posizione delle persone, panche e sedie durante l'assemblea di preghiera del 5 gennaio 1969; posizione di mons. Alba.

C.- Lettura ai sensi dell'art. 465 cpv. C.P.P. degli interrogatori di tutti gli imputati prosciolti, di tutte le deposizioni testimoniali non citate e di tutti gli altri atti consentiti.

Ai sensi dell'art.496 bis C.P.P. i sottoscritti difensori chiedono che le dichiarazioni degli imputati e le deposizioni dei testimoni sino in tutto riprodotte mediante apparecchi di registrazione. Chiedono a questo fine, a spese dei sottoscritti istanti, che sia attrezzata un'aula idonea, per ampiezza e capacità ricettiva, sia alla realizzazione di tale richiesta, sia a contenere almeno parte del numeroso pubblico interessato a questo processo.

La stesso giorno della presentazione della lista dei testi a discarico, il Presidente del Tribunale emette un provvedimento:

"Il Presidente, ritenuto opportuno rimettere la decisione sull'ammissione, di tutti o di alcuni dei testi indicati, al collegio che potrà valutare l'influenza dei mezzi di prova offerti nel quadro delle risultanze che emergeranno dal dibattimento

RESPINGE

Allo stato l'istanza di ammissione di nuovi testi.

Firenze, 27.4.1971

f.to: Accinni.

Nonostante il ricorso presentato immediatamente da uno degli avvocati, il dibattimento ha così inizio, senza che gli imputati abbiano un solo teste a difesa.

Alla pagina seguente viene trascritto quanto è possibile ricavare dalla bobina che per queste due prime udienze del 3 e 4 maggio 1971 è sta incisa con un registratore privato al di qua del pubblico presente. La difficoltà di registrazione è dovuta sia alla lontananza da coloro che parlano e anche dalla sala del processo inadonea dal punto di vista acustico: una antica chiesa all'interno del Tribunale in piazza San Firenze

PRIMA UDIENZA dalla bobina BA070

L'inizio della bobina tratta di questioni procedurali ma le parole non si comprendono e neppure se sono degli avvocati o del Presidente del Tribunale o del Pubblico Ministero. Si capisce solo che si tratta di botta e risposta tra i diversi attori del processo. Poi la parola passa agli avvocati. Interviene l'avv. Marcello Gentili del quale si riesce a capire il filo del discorso del discorso ma si perdono delle parole.

Avv. Gentili: Mi permetto di fare alcune osservazioni sulle violazioni di legge poste in essere durante l'istruttoria e tra queste violazioni di legge mi pare particolarmente non di forma ma di sostanza. La Comunità dell'Isolotto è abituata a questo termine "violazioni di legge" in quanto sono state usate contro di lei dal Procuratore Generale. Quali sono? Parecchie, gravi, concordi. Ne dichiarerò quattro che mi sembrano significative. Primo: questo processo fin dal primo foglio nella sentenza istruttoria ha un nome. Ebbene questo nome, la posizione di questo nome, come dimostrerò è contro la legge. Il nome di Scemi Pierina è messo in modo per cui il processo è Processo a Pierina Scemi e altri e non Processo alla Comunità dell'Isolotto. Nella richiesta degli interrogatori inviata ai carabinieri di Legnaia il nome della Pierini è al quarto posto, addirittura il 176 della nota presentata alla Procura. E' stato messo come primo nome per contrassegnare e screditare la Comunità e metterla nel ridicolo. Questo è un atto che, oltre a violare formalmente la legge, questo atto dimostra la volontà di offendere...

(i rumori di fondo rendono impossibile riprendere tutte le parole dell'avvocato. La sala rimbomba. Fino a che non si può chiaramente riprendere le parole siamo costretti a sunteggiare il discorso di Gentili e di qualsiasi altro che sia intervenuto).

L'avvocato Gentili protesta per la irregolarità della fase istruttoria. Secondo il parere dell'avvocato non c'è stata istruttoria formale. Protesta perché senza alcuna ragione, in segno di evidente e grossolano disprezzo, si è intitolato il processo a quella degli imputati che aveva un nome ridicolo. Il processo è intitolato infatti a "Scemi Pierina e altri".

Protesta perché si è provveduto alla trascrizione delle registrazioni dell'assemblea del 4 gennaio, fornite da don Tozzi alla Questura, senza consentire agli imputati la nomina di un loro perito, con la conseguenza che frasi ed espressioni di fondamentale importanza vennero travisate e servirono a motivare la sentenza di rinvio a giudizio.

Protesta per la grave offesa recata agli analfabeti, ai ciechi, agli infermi che, non potendo porre personalmente il proprio nome nella lettera di autodenuncia, lo fecero scrivere materialmente da altri e solo per questo si videro rinviare a giudizio per falso in atto pubblico.

Protesta per l'amnistia data a tutti i firmatari per corresponsabilità, già interrogati e rinviati a giudizio, che sono i testimoni del 4 e 5 gennaio 1969

Parla l'avvocato Pasquale Filastò. Contesta la trascrizione della bobina della sera 4 gennaio fatta dalla Procura perché non corrisponde al vero. Sono state cambiate le parole proprio per arrivare all'incriminazione, all'atto di accusa di istigazione e quindi al processo come per esempio la frase di Casimira Furlani. A questa persona è stata attribuita una frase gravissima che non aveva detto. Questa persona che aveva detto : "Anche se andremo incontro a dei rischi". È stata trascritta in "Anche se andremo contro la legge" e altre false trascrizioni. In queste trascrizioni sono state tolte parole chiarissime, due espressioni contro la violenza e sono state trasformate in espressioni contro la legge. Chiede che la bobina venga riascoltata in udienza perché parole sono state aggiunte, parole sono state tolte, parole sono state cambiate.

L'avvocato parla dell'amnistia con cui sono stati eliminati dal processo tutte quelle persone che erano state incriminate e che potevano essere fonte di prova in quanto testimoni oculari presenti ai fatti del 4 e 5 gennaio e che potevano essere a disposizione dei difensori.

L'avvocato rileva la violazione di legge, compiuta dal Presidente, nel respingere l'istanza di ammissione di testi, istanza di ammissione di testi che non è un potere ma che è un diritto garantito dalla Convenzione sui diritti dell'uomo al capitolo 6 paragrafo numero 3 che dichiara che, nelle interrogazioni nei processi, i testimoni a discarico devono essere nelle stesse condizioni dei testimoni a carico. L'avvocato afferma che la violazione non è soltanto formale poiché ha impedito ai difensori di discutere dinanzi al Collegio la riduzione delle liste e, in conseguenza, di

chiedere al Collegio la modifica del procedimento presidenziale. Secondo il difensore queste violazioni comportano la nullità della sentenza istruttoria di rinvio a giudizio.

Prende la parola il Pubblico Ministero. La gente presente grida perché vuol sentire quello che dice.. Sembra che cerchi di controbattere a quello che gli avvocati avevano presentato come violazioni di legge. Purtroppo non si capisce una parola del suo intervento. Si sente solo che si riferisce alla lista dei testimoni, al fatto del nome messo come primo nella sentenza istruttoria, alle trascrizioni delle bobine.

A questo punto c'è l'intervento di un altro avvocato che dovrebbe essere l'avvocato Franco Pacchi il quale di nuovo si riferisce all'istanza presentata dalla difesa il 27 di aprile 1971 con la lista dei testimoni, istanza respinta dal Presidente del tribunale per il processo all'Isolotto, già allora costituito dottor Accinni. Quella istanza voleva contribuire all'accertamento della verità attraverso le prove. L'avvocato legge alcuni articoli del codice penale come il 415 nei quali si riconosce il diritto alla difesa di presentare prima dell'inizio del dibattimento la lista dei testimoni a discarico. L'intervento dell'avvocato Pacchi è anche esso molto disturbato. A mala pena si riesce a comprendere un po' l'argomento.

Risponde il Presidente del Tribunale dott. Accinni sempre sulla questione della lista dei testimoni presentata dalla difesa. Ne risulta un battibecco tra il Presidente Accinni e l'avvocato Pacchi ma, purtroppo, oltre all'argomento, non è possibile recepire parole chiare da poter trascrivere. Sembra che il Presidente rivendichi al dibattimento e solo al dibattimento la verifica delle prove giustificando così il suo provvedimento di rifiuto della istanza presentata dagli avvocati il 27 aprile 1971 in quanto, secondo il Presidente, introducevano elementi di prova, elementi di prova che dovevano essere presentati durante il dibattimento di fronte al Collegio Giudicante.

L'Avvocato riprende con un altro argomento il suo intervento dicendo che non è possibile pretendere di giudicare, di fare un giudizio sulla Comunità dell'Isolotto se non si conosce la sua storia nella quale va inserita la riunione di preghiera del 5 gennaio che è stata presa come reato di impedimento alla celebrazione della Messa ed è impossibile giudicare il valore giuridico delle singole persone riferendosi a questo a quell'imputato circa il rapporto che la Comunità ha con l'autorità ecclesiale la quale il 5 gennaio voleva solo affermare la sua autorità, affermare il principio di autorità. E poi passa a far presente le pressioni dei vari gruppi sulla Comunità a cominciare dalla lettera del Gruppo San Giovanni da Capestrano che invitata a partecipare alla messa nella chiesa dell'Isolotto, Messa che sarebbe stata detta "ad ogni costo".

L'intervento dell'avvocato si rifà quasi puntualmente ai punti già presentati nell'istanza della difesa presentata e respinta dal Presidente del Tribunale lo stesso giorno, il 27 aprile 1971. Viene infatti a parlare della figura e del ruolo di monsignor Panerai così come risulta al punto 5 dell'Istanza suddetta. L'avvocato vorrebbe che fossero chiariti quali sono stati i rapporti tra mons. Panerai e la Curia, mons. Panerai e il Vescovo e com'è che mons. Alba viene a celebrare la messa con un foglio che non è firmato da nessuno.

Passa poi al punto 6 e poi agli altri così come si susseguono nella istanza. Come detto sopra. le parole degli intervenuti fino a questo punto sono quasi del tutto incomprensibili tra rumori di fondo, rimbombi acustici, echi, ecc. L'avvocato non fa che ampliare tutti i punti dell'Istanza presentata il 27 aprile e sui vari punti la difesa chiede di voler sentire testimoni.

Brevemente parla un altro avvocato. Forse si tratta dell'avvocato Franco Pacchi di cui non si riesce a capire neppure il contenuto del discorso.

Interviene l'avvocato Francesco Mori. Ci sembra opportuno da parte di un altro difensore aggiungere ancora qualcosa. L'avvocato dice che vuole presentare due documenti che leggerà più tardi. Si rifà di nuovo al provvedimento del Presidente del Tribunale del 27 aprile che rifiutava

l'istanza presentata lo stesso giorno dagli avvocati. L'avvocato Mori ipotizza che il rifiuto di accogliere l'Istanza da parte del Presidente era dovuta soprattutto al fatto che nella istanza vi erano dei testimoni indicati. Mi riferisco - dice l'avvocato - agli organi della Curia, a cominciare dal Cardinale che non è comodo portare in Tribunale, andare a sentirlo nel palazzo arcivescovile perché crea una popolarità che sicuramente loro non desiderano in questo frangente perché rende loro necessario sporcarsi le mani in questo processo. Debbo leggere a questo proposito una parte dell'articolo apparso su La Nazione del venerdì 30 aprile nella quale la Curia mostra chiaramente questa sua intenzione di tenersi al di fuori del processo e adesso di far ricadere tutta la responsabilità del processo solo a quei gruppi di estremisti di destra che indubbiamente hanno consentito al processo stesso. *(c'è una interruzione o forse una domanda dal parte del P.M. del perché di questa lettura: L'avvocato risponde che le persone di cui si tratta in questo articolo hanno a che fare con il processo)*. Credo che loro, con le loro testimonianze, con la loro presenza, con tutti i fatti che emergeranno nel corso del dibattimento. "In realtà lungo il corso dei secoli non sono mai mancati volontà e tentativi di strumentalizzare la Chiesa e di piegarla al senso delle opinioni... tale tentativo emerge purtroppo anche ai nostri giorni. Lo abbiamo visto nel corso di vicende locali quando persone e gruppi affatto interessati del bene della Chiesa hanno utilizzato l'intervento del potere civile". "Persone e gruppi - ripeto - affatto interessate del bene della Chiesa. Ebbene, pur nel rispetto dovuto alle leggi dello Stato e ai tutori delle medesime autonomi nel loro campo, noi veniamo a dichiarare in modo sereno ma altrettanto chiaro che non vorremmo vedere risolte con interventi esterni questioni e difficoltà che riguardano esclusivamente la vita interna della comunità ecclesiale. Questi orientamenti sono sempre più avvertiti dalla coscienza dei cristiani, soprattutto dei giovani, tenendo conto anche della imminente revisione del Concordato". Se così è perché la Curia si preoccupò subito dopo i fatti del 4 e 5 gennaio di sollecitare l'intervento civile, l'intervento dell'autorità civile con un comunicato che recentemente dinanzi ad un prete che sarà sentito, se la sua testimonianza sarà accolta, che recentemente il cardinale ha detto di non conoscere l'esistenza di questo comunicato. Ma c'è qualcosa di più. C'è il fatto che il 25 luglio '69 fu indirizzato alla Comunità dell'Isolotto un ordine da parte della Questura di Firenze. Questo documento per vivere in buona armonia con la Questura di Firenze perché ci fosse consentito di dire la messa in piazza, come mai il caso si chiuse ma questo è il momento di farlo. Dice la Questura di Firenze: "In relazione - voi sapete che per dire la messa in piazza bisogna ottenere due permessi: uno alla Questura e uno al Comune di Firenze. "In relazione al preavviso da Lei presentato a questo Ufficio il 26 giugno ultimo scorso, a nome della Comunità dell'Isolotto per tenere una riunione di preghiera per domenica 27 luglio, Le notifico che per la riunione stessa e per l'eventuale celebrazione di altri riti liturgici o religiosi codesta comunità non può utilizzare - come è già stato fatto domenica scorsa - il sagrato della chiesa che - come è noto - è proprietà della Curia fiorentina, che sola ne può disporre". In un primo momento la Messa veniva detta sulla piazza però la gente si affollava sui gradini del sagrato. "Le comunico - ecco la frase essenziale - che la Curia ha reso noto, per iscritto, a questo Ufficio, che per diritto ecclesiastico solo l'Ordinario del luogo può concedere di celebrare la Santa Messa fuori dei luoghi sacri. Pertanto la riunione di preghiera, preavvisata dalla Signoria Vostra per domenica 27 corrente, si intende autorizzata con esclusione di celebrazione della messa, o parte di essa, ed ovviamente nello spazio concesso dal Comune di Firenze e sempre che non venga intralciata, contingentemente, la circolazione, ecc."

Da questo documento senza dubbio emerge come nel mese di luglio la Curia di Firenze si servisse della autorità civile, in questo caso della Questura, per sopraffare la volontà religiosa, nello stesso modo in cui aveva tentato forse di fare, ma non lo sappiamo, lo vogliamo chiarire, il 4 e il 5 gennaio, imponendo al Questore di intervenire nel caso venisse celebrata la Messa. Ecco, dunque, io penso di avervi dimostrato documentalmente quanto non sia conforme al vero, quanto sia falso quello dichiarato dalla Curia e riportato da La Nazione. Mi pare di avervi dimostrato la necessità assoluta di avere delle persone che abbiano il coraggio di rendere la loro testimonianza come ogni altro cittadino. Con questo produco un altro documento. Si tratta della dichiarazione che don Alba presentò per dichiarare che lui era autorizzato a dire la Messa. Io produco questo documento e desidero che venga chiesto, quando sarà sentito don Alba come teste, a lui di conoscere tutta parte

del documento stesso scritto a garanzia perché lui dette il mandato a se stesso di rappresentare il parroco ad interim don Panerai, argomento che ha già svolto l'avvocato Filastò. Non vorremmo che su questo argomento venissero esclusi i testi più significativi.

Prende la parola l'avvocato Marcello Gentili. (Il suo intervento continua anche nella seconda parte della bobina che all'inizio sembra vuota. Dopo circa dieci giri di bobina si sente di nuovo la voce dell'avvocato Gentili. Del suo intervento non si riesce a recepire quasi niente. Si sente che chiede la partecipazione del cardinale Florit in questo processo non solo come protagonista ma come parte.

Prende la parola un altro avvocato che pare sia nuovamente l'avvocato Franco Pacchi. Non vuole far perdere del tempo prezioso al Tribunale dopo che i miei colleghi hanno ampiamente sviscerato le ragioni in base alle quali si deve prendere in considerazione l'istanza con i testimoni che, già respinta, è stata ora riproposta. Vuole soltanto sottolineare la necessità di convocare testimoni per i fatti che si sono verificati la mattina del 5 gennaio perché da parte dell'accusa, da parte del Pubblico Ministero ci sono già cinque, sei, sette testimoni i quali riferiranno sui fatti che si sono verificati nella chiesa dell'Isolotto la mattina del 5 gennaio. Di fronte alle deposizioni con le quali il Pubblico Ministero ha già interrogato e sulle quali interrogherà i testimoni che possono essere in questo caso i testimoni dell'accusa, è pieno diritto della difesa vedere accogliere una particolare istanza su questo episodio che da parte dell'accusa si afferma essere la certa conseguenza dell'assemblea del 4 gennaio dello stesso anno. Se non accettiamo quei testimoni di cui sono stati fatti i nomi noi, ci troviamo di fronte ad un episodio staccato, ad un episodio costituito dall'intervento in chiesa di alcuni laici e di alcuni ecclesiastici che non si sa per quale motivo intervengano e che poi vengono addirittura incriminati di istigazione a delinquere. Se vogliamo veramente andare a fondo di questo processo per ricercare quella che è la verità, che è l'aspirazione di tutti noi, vogliamo e chiediamo in buona fede che vengano accolti i testimoni per tutti i capitoli che sono stati citati a cominciare dal cardinale arcivescovo Florit.

Risponde il Pubblico Ministero dr. Pierluigi Vigna. Di quello che dice si capisce soltanto che parla dei capitoli di prova.

Interviene un altro avvocato che richiama l'articolo 431 del codice di procedura penale che stabilisce la massima condensazione del processo. Afferma che della Comunità dell'Isolotto si è sempre parlato del potere di decisione, del suo potere di scelta, della sua correttezza, delle scelte e delle decisioni collettive della comunità dove non ci sono leader e capipopolo e non ci sono istigazioni. Afferma che vi sono quattrocento persone personalmente e moralmente interessate alla decisione di questo processo, che hanno diritto di sapere dopo due anni che aspettano se hanno commesso un reato, se questo reato è stato loro perdonato alla stessa stregua dei ladri di polli con l'amnistia o se quello che hanno fatto non era reato ma loro diritto.

Interviene nuovamente il Pubblico Ministero del quale non si capisce neppure una parola del suo intervento.

A questo punto la corte si ritira in Camera di Consiglio per decidere su le richieste dei difensori.

Al suo rientro in aula il Presidente dà lettura del provvedimento del Collegio.

ORDINANZA

Sulle istanze formulate dai difensori nella fase degli atti preliminari ed

immediatamente successiva alle formalità di apertura del dibattimento.
Sentito il Pubblico Ministero
Riesaminata la lista testimoniale e considerato che la diretta pertinenza all'oggetto nel giudizio può essere ritenuta solo limitatamente ai capi uno, cinque, sette, nove, dieci, dodici della lista stessa e che può essere sufficiente l'audizione, per ciascuno di detti capitoli, di due testimoni a scelta delle parti istanti, escluso per il capitolo cinque la testimonianza del cardinale Florit in quanto altri testi tra quelli indicati possono deporre sulle circostanze dedotte; che appare utile l'ascolto in dibattimento dei nastri magnetici di cui all'allegato due,

ORDINA

La citazione a spesa di parte dei testi che saranno indicati dai difensori per l'udienza del 28 maggio 1971, ore nove;

Ordina

Che in dibattimento siano ascoltati i nastri magnetici allegati al fascicolo processuale.
Si riserva di decidere sulle altre istanze avanzate dalla difesa

Il Presidente dice che il dibattimento sarà ripreso domani sera pomeriggio, però poi lo rinvieremo al 28 di maggio perché prima non è possibile il dibattimento in maniera continuativa per impegni del Collegio giudicante.

Avvocato Marcello Gentili: Vorrei sapere dal Presidente se la riserva di decidere sulle altre istanze vuol dire che per le altre istanze e gli altri testimoni c'è una possibilità di ripensamento oppure no.

Il Presidente risponde che i testimoni è deciso che saranno due per ogni capitolo.

Avv. Marcello Gentili: Due per uno e non il Cardinale!?

Il Presidente conferma.

Avv. Marcello Gentili: Allora devo mettere a verbale la protesta. La riserva di impugnazione in un processo grave come questo si traduce in una protesta.

L'avvocato Gentili, anche a nome degli altri difensori, esprime con profondo rincrescimento perché noi crediamo nei giudici, con profondo rincrescimento la propria formale protesta che si concreta in termini processuali in una riserva di appello, per una decisione che ha escluso testi fondamentali e capitoli di prova fondamentali ai fini del decidere secondo giustizia in processo tenuto conto dei suoi caratteri di gravità.

(Termina qui la registrazione di questa prima udienza del 3 maggio 1971. Si torna a ripetere che la maggior parte della bobina è in condizioni pessime per le ragioni dette all'inizio. Molte volte, il più delle volte si è dovuto fare una sintesi dell'intervento perché la maggior parte delle parole erano e sono incomprensibili).